



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI SOCI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE
in seconda convocazione**

Il 9 ottobre 2020 il giorno 9 del mese di ottobre alle ore 19, a Cesena in via San Vittore 936 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione A.D.D.A. (Associazione per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi), convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Adeguamento del vigente statuto sociale ai requisiti e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come modificato dal D.lgs n. 105/2018;
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig.ra Righi Barbara, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig.ra Comandini Sara. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 30 e regolarmente rappresentati n. 5 soci e così complessivamente n. 35 soci.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo Settore", modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare al vigente Statuto sociale, da adeguare ai criteri e alle disposizioni del suddetto codice.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti dal Dlgs. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, per ragioni di più agevole lettura e consultazione, viene interamente riformulato.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. Al termine l'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo statuto adeguandolo ai requisiti del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, nella sua integrale riformulazione, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, né l'apposizione di marche da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 20.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 3.0. OTT. 2020
N. 2885 Mod. 3 e ESEWIE
Euro 4217 LMH 2017

IL DIRETTORE



**STATUTO
FIADDA CESENA - APS**

Associazione per i Diritti delle Persone Sorde e Famiglie

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

L'Associazione A.D.D.A. costituitasi nel febbraio 1995 e già iscritta con delibera 572/95 al Registro Regionale del volontariato della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R.26/93, adeguata con il presente il proprio Statuto ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 come associazione di promozione sociale ed assume la seguente denominazione: FIADDA CESENA APS

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in Cesena. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – RAPPORTO CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FIADDA-APS

1. FIADDA CESENA - APS - si configura quale Associazione Territoriale dell'Associazione Nazionale FIADDA-APS a cui aderisce.
2. L'Associazione conserva la propria autonomia economica, patrimoniale e contrattuale, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 4 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si propone come obiettivo fondamentale di includere nella scuola, nel lavoro, nella società, la persona sorda, con disabilità sensoriale uditiva o comunicativa in condizioni di parità in ogni contesto ed ambiente.

L'associazione persegue pertanto le seguenti finalità:

1. rimuovere e superare ogni ostacolo che impedisca la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del II comma dell'art.3 della Costituzione e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità;
2. promuovere il massimo grado di indipendenza ed autonomia di vita possibile per le persone con disabilità, con disabilità uditiva in particolare, tenuto conto della personale condizione di disabilità;
3. prevenire l'aggravamento della disabilità sensoriale ed uditiva, promuovendo lo sviluppo della ricerca scientifica e di ogni metodologie idonea allo scopo;
4. promuovere l'avanzamento della cultura politica e sociale contro i pregiudizi sulla disabilità uditiva e relativamente al valore positivo di tutte le diversità;
5. riconoscere, sostenere e valorizzare il ruolo educativo della famiglia delle persone con disabilità uditiva.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi di cui; all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

1. studiare, promuovere e sostenere, in collaborazione con gli Enti pubblici locali, con la scuola, con altre Associazioni, Enti ed Organizzazioni interessate, tutte le iniziative idonee alla promozione delle persone con disabilità uditiva, sia al livello sociale che al livello sanitario, dalla diagnosi precoce, alla protesizzazione, alla riabilitazione, alla inclusione nella scuola, nel lavoro, nella società;
2. fornire alle famiglie delle persone con disabilità uditiva e a loro stessi ogni tipo di consulenza e supporto;
3. promuovere in ogni forma azioni dirette alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle amministrazioni pubbliche sui problemi delle persone con disabilità uditiva;
4. contribuire con iniziative di varia natura a favorire lo sviluppo culturale delle persone con disabilità uditiva, contro ogni discriminazione e per le Pari Opportunità;
5. effettuare ogni azione possibile intesa a promuovere e sostenere una costante politica finalizzata all'abbattimento ed al superamento delle barriere culturali e, attraverso metodi, sistemi e tecnologie avanzate, quelle della comunicazione;
6. aderire, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ad organizzazioni di disabili e reti associative, al fine di contribuire ad una maggiore conoscenza e soluzione delle problematiche delle persone con disabilità uditiva ed alla ricerca delle migliori ed idonee soluzioni.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 5 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, nonché da tutte le altre risorse economiche di seguito elencate, le entrate e le rendite comunque conseguite.

Tutto il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

I proventi non possono, in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutarie.

Art. 6 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 7 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a rispettare il presente Statuto.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 8 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni;

quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La validità della qualifica di socio è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Non si prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.



Art. 9 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed iscritti da almeno un mese nel libro soci.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta a mezzo raccomandata A/R o pec con un preavviso minimo di 15 giorni. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

Art. 10 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che:

- svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione;
- in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non osservi le norme del presente Statuto o non si attenga alle deliberazioni degli organi sociali.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci che si pronuncia alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi comporta l'automatica decadenza del socio. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione. L'ammissione, l'accettazione e la nomina come il recesso e l'esclusione sono annotate nel libro dei soci.



Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

Per l'Assemblea straordinaria, che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 3 soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito presso la sede dell'Associazione.

Art. 14 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- Elegge i rappresentanti all'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Straordinaria

- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;



Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso fra cinque e nove, eletti fra i soci dall'assemblea. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

I componenti eletti del Consiglio Direttivo, che venissero comunque a mancare, sono sostituiti fino al numero massimo di tre per surroga, seguendo l'ordine dei voti attribuiti dall'assemblea e, successivamente, mediante elezioni suppletive da indire al più presto e comunque non oltre la prima Assemblea Ordinaria successiva.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente, ove questi sia impossibilitato, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. La convocazione è fatta dal Presidente almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo presenta ogni anno all'approvazione dell'assemblea la relazione e il rendiconto sulla attività dell'anno decorso, nonché il programma di attività, con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari per l'anno successivo, e li invia all'Associazione Nazionale.

Delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi soci;

provvede all'amministrazione ordinaria dei mezzi finanziari e degli strumenti di esercizio nonché del personale;

studia i problemi delle persone sorde e delle loro famiglie e vi adegua gli interventi e l'organizzazione; anche tramite la costituzione di appositi comitati o commissioni con funzioni consultive;

individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;

designa i rappresentanti negli Organi del Enti pubblici e privati locali per la tutela e la promozione degli interessi associativi;

Art. 16 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentazione legale e ne presiede il Consiglio e le Assemblee. E' eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per quattro anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti.

in caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e se questi è impossibilitato, dal Consigliere più anziano di età. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 17 - SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e del libro dei volontari associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Sono rimborsate soltanto le spese documentate sostenute nell'esercizio delle cariche.

Art. 19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Art. 20 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 21 - NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione

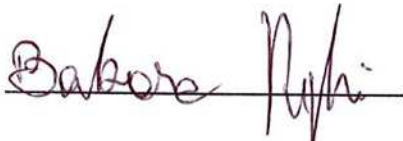
dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

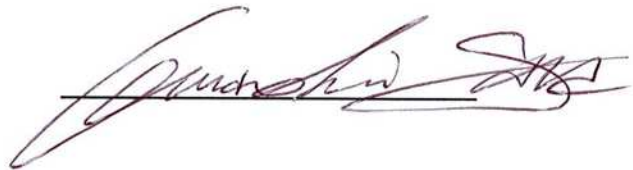
Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione

Cesena, 09/10/2020

il Presidente



il Segretario



ALLEGATO N. 101 ALL'ATTO REGISTRATO A CECENIA
IL 30 OTT. 2020 AL N. 2885 MOD. 3

IL DIRETTORE

